

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN SAVINO AR VIA
GIULIANA CIUFFONI STANGHINI 12

Numero REA: AR - 91686

Codice fiscale: 01222770511

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ORDINE DEL GIORNO		
1)	Modifica dello statuto sociale: articoli n.	
	1-2-5-7-14-15-32-33-34-35-37-39-42-45-46-48;	
2)	Varie ed eventuali.	
	A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.	
	Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni per le quali è opportuno apportare al vigente statuto sociale le seguenti modifiche statutarie e precisamente:	
	*** la modificazione della denominazione sociale in "COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1", sostituendo il titolo dello statuto ed il primo comma dell'articolo 1 dello statuto con il seguente:	
	<i>"STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1</i>	
	<i>TITOLO I</i>	
	<i>Costituzione, Sede, Durata, Scopi</i>	
	<i>Articolo 1</i>	
	<i>E' costituita una società cooperativa con denominazione "COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1", avente sede in Monte San Savino (AR), all'indirizzo che sarà comunicato dall'Organo Amministrativo al Registro delle Imprese competente.";</i>	
	*** la proroga della durata al 31 dicembre 2060, sostituendo l'articolo 2 dello statuto sociale con il seguente:	
	<i>"Articolo 2</i>	

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060.

L'assemblea può deliberare sulla sua proroga o sul suo anticipato scioglimento.";

**** la modificazione del secondo comma dell'articolo 5 relativo alle tipologie di soci mediante l'eliminazione delle parole "soci aggregati", sostituendolo con il seguente:*

"I soci si dividono in soci fondatori, soci volontari e soci finanziatori.";

**** la modificazione dei paragrafi a) e c) dell'articolo 7, nonché del secondo comma del medesimo articolo relativo alle modalità di ammissione a socio, sostituendoli con i seguenti:*

"a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale indirizzo email e di posta elettronica certificata se posseduta";

"c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;"

"Se la richiesta è fatta da persona giuridica o da società comunque costituita, deve contenere le ulteriori seguenti indicazioni:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'attività svolta e indirizzo di posta elettronica certificata :

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda e il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra

	<i>la stessa e la cooperativa;</i>	
	<i>- l'organo che ha autorizzato la domanda";</i>	
	*** la modificazione del secondo comma dell'articolo 14	
	relativo all'esclusione del socio, sostituendolo con il	
	seguente:	
	<i>"Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di</i>	
	<i>lavoro venga a cessare per giusta causa e nelle ipotesi</i>	
	<i>appositamente indicato nel regolamento interno adottato ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio</i>	
	<i>volontario abbia cessato l'attività di volontariato.";</i>	
	*** la modificazione del primo comma dell'articolo 15	
	relativo al recesso del socio, sostituendolo con il seguente:	
	<i>"Articolo 15</i>	
	<i>Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione</i>	
	<i>sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata</i>	
	<i>postale o a mano e/o pec.";</i>	
	*** l'introduzione di un nuovo comma dopo il paragrafo d)	
	dell'articolo 32 relativo al progetto di bilancio, inserendo	
	un comma del seguente tenore letterario:	
	<i>"Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di</i>	
	<i>bilancio di esercizio può proporre la destinazione di una</i>	
	<i>parte del risultato positivo di bilancio a titolo di ristoro</i>	
	<i>a favore dei soci prestatori e fruitori detto importo dovrà</i>	
	<i>essere devoluto esclusivamente mediante aumento del capitale</i>	
	<i>sociale sottoscritto e versato.";</i>	

	*** la modificazione del primo comma dell'articolo 33	
	relativo alle assemblee ordinarie e straordinarie,	
	aggiungendo le parole "e/o pec", nonché l'inserimento dopo il	
	secondo comma di un nuovo comma volto a consentire lo	
	svolgimento delle assemblee in audio-videokonferenza,	
	sostituendo il detto articolo 33 con il seguente:	
	<i>"Articolo 33</i>	
	<i>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</i>	
	<i>La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera</i>	
	<i>raccomandata A.R. o comunicazione via fax - e/o PEC o altro</i>	
	<i>mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento</i>	
	<i>da parte di ciascun socio, inviata 10 (dieci) giorni prima</i>	
	<i>dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo</i>	
	<i>(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e</i>	
	<i>l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve</i>	
	<i>essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quello</i>	
	<i>della prima.";</i>	
	<i>"È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di</i>	
	<i>telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o</i>	
	<i>videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti</i>	
	<i>possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli</i>	
	<i>interventuti, che sia loro consentito di seguire la</i>	
	<i>discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione</i>	
	<i>degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio</i>	
	<i>di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto</i>	

	<i>venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali</i>	
	<i>presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel</i>	
	<i>luogo in cui si trova il Presidente";</i>	
	<i>*** la sostituzione dei punti 7) ed 8) dell'articolo 34</i>	
	<i>relativo alle materie di competenza dell'Assemblea,</i>	
	<i>sostituendoli con i seguenti:</i>	
	<i>"7) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;</i>	
	<i>8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli</i>	
	<i>Amministratori e all'organo di controllo;"</i>	
	<i>*** la modificazione dell'articolo 35 relativo al quorum</i>	
	<i>assembleare, sostituendolo con il seguente:</i>	
	<i>"Articolo 35</i>	
	<i>Articolo 35 - In prima convocazione l'Assemblea, sia</i>	
	<i>ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando</i>	
	<i>siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei</i>	
	<i>soci aventi diritto al voto.</i>	
	<i>In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente</i>	
	<i>costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o</i>	
	<i>rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a</i>	
	<i>maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti</i>	
	<i>all'ordine del giorno.</i>	
	<i>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione e</i>	
	<i>regolarmente costituita e delibera nel rispetto di quanto</i>	
	<i>previste dall'art.2369 del codice civile."</i>	
	<i>*** l'eliminazione del sesto comma dell'articolo 37 relativo</i>	

	al diritto di voto in assemblea, sostituendo detto articolo	
	con il seguente:	
	"Articolo 37	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle azioni	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci con personalità giuridica vengono attribuiti cinque	
	voti.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente	
	statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Ai soci cooperatori, nei limiti di cui all'art. 2538 c.c,	
	oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è	

possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.";

*** la modificazione dell'articolo 39 relativo al Consiglio di Amministrazione, sostituendolo con il seguente:

"Articolo 39

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a 20 (venti), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione anche persone non socie, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile salva motivata e preventiva deroga concessa dal consiglio di amministrazione";

*** l'introduzione di un nuovo comma dopo l'ultimo comma dell'articolo 42 relativo alla sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, inserendo un comma del seguente tenore letterario:

"È consentito l'intervento nel Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente";

*** la modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 45 relativo al Collegio Sindacale, sostituendolo con il seguente:

"La revisione legale dei conti può essere affidato dall'assemblea al Collegio Sindacale, il quale in tal caso deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.";

*** la modificazione dell'articolo 46 dello statuto relativo al revisore contabile, sostituendolo con il seguente:

"Articolo 46 - Qualora non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se nominato non sia stato ad esso affidato la revisione legale dei conti il controllo contabile della società deve essere affidato ad un revisore contabile, il quale svolgerà il suo incarico sulla base di quanto disposto dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.";

*** la modificazione del quarto comma dell'articolo 48 dello statuto sociale relativo agli Arbitri, sostituendolo con il seguente:

"Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli avvocati e sono nominati dal

11 di 59

informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa in esame nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

Quindi la parte comparente dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta (cioè persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) o suo familiare, e di non trattenere notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte;

- che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel presente atto e a quanto risulta dal registro Imprese;

- di svolgere le seguenti professioni e attività lavorative:

* PALMIERI Fabio, impiegato;

- che lo scopo della presente operazione è quello risultante dal presente atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

13 di 59

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Allegato A ad
atto n. 16370 di raccolta

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI COOP.SOC. L'ARCA 1 DEL 16/12/2023

N.ORD	N. SOCIO	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	FIRMA PRESENZA	FIRMA DELEGATO
1	920	ACCIAI CARLA	BIBBIENA (AR)	08/05/1974	CCACRL74E48A851C		
2	943	ALIMERKAJ ENKELEJDA	ALBANIA	20/08/1983	LMRNLJ83M60Z100T		
3	915	ALVAREZI MARTI ERIKA AMELIA	PERU'	26/04/1972	LVRRML72D66Z611L		
4	939	AMATO SAMANTHA	NISCEMI CL	13/11/1978	MITASNT78553F899Q		
5	867	ANGIOLI MARCO	SIENA	16/02/1989	NGLMRC89B161726I		
6	688	ANGORI CRISTINA	CORTONA AR	04/03/1985	NGRCST85C44D077H		
7	302	ANTONINI STEFANIA	PERUGIA	31/05/1968	NTNSFN68E71G478B		
8	973	ARIANI SILVIA	BIBBIENA (AR)	26/02/1981	RNASLV81B66A851A		
9	978	ASMARANDEI IRINA	ROMANIA	09/07/1972	SMRRNI82L49Z129T		
10	164	ASSOC L'ARCA			1003500517		
11	956	BABBINI LUCIA	BIBBIENA (AR)	04/06/1989	BBBLCU89H44A851P		
12	657	BACCINELLI LAURA	CITTA' DI CASTELLO PG	21/05/1958	BCCLRA58E61C745U		
13	930	BAGLIO DAVIDE	PISTOIA	01/10/1990	BGLDVG90R01G713I		
14	889	BANDECCA JENNIFER	AREZZO	27/09/1988	BNDJNF88P67A390U		
15	781	BANDINI CINZIA	FIRENZE	28/01/1966	BNDGNZ66A68D612I		
16	755	BARDELLI MARTA	PISTOIA	18/03/1975	BRDMRT75C58G713P		
17	361	BARNESCHI ILARIA	CORTONA AR	27/12/1980	BRNLR180T67D077S		
18	981	BARTOLINI TINA	RIMINI	28/06/1983	BRTTN183H68H294Q		
19	982	BARTOLUCCI CATIA	SESTINO (AR)	04/09/1969	BRTCTA69P44I459A		
20	237	BASSI SILVANA	MONTE S.SAVINO AR	27/02/1960	BSSSVN08B67F628U		
21	875	BATTISTOL MICHELA	FRASCATI (RM)	22/04/1985	BTMTHL85D6ZD773T		
22	932	BELIGNI SIMONA	AREZZO	16/12/1981	BLGSMN81T56A390Q		
23	836	BELLI CHIARA	BIBBIENA (AR)	27/07/1993	BLLLCH93L67A851W		
24	870	BERNARDINI SAMANTHA	AREZZO	06/05/1985	BRNSNT85E46A390H		
25	20	BERNARDINI SEVERINO	AREZZO	12/05/1955	BRNSRN55E12A390W		
26	983	BEZHVAR OLENA	UCRAINA	17/04/1958	BZHLNO58D57Z138C		
27	879	BIGIARINI ELENA	BIBBIENA (AR)	05/02/1974	BGRLLN74B45A851H		
28	892	BIVONA MARIA EMANUELA	CATANIA	07/12/1969	BVNMMN69T47C351B		

Pagina 1 di 4

TW Gleece

29	933	BORRI YURI	MONTEVARCHI AR	01/08/1989	BRRYRU99M01F656H		
30	927	BRUSCHI ALESSIA	CITTA' DI CASTELLO PG	15/03/2001	BRSL502C55C745B		
31	946	BRUSCHI ELENA	BIBBIENA (AR)	23/02/1994	BRSLNE94F63A851W		Rin Scat...
32	293	BUCCI SILVIA	CORTONA AR	14/06/1974	BCCSLV74H54D077A		
33	355	BUSSOTTI LUCA	PERUGIA	26/11/1973	BSSLCU73526G478A		
34	861	CAFFIERO MATTIO	IMPERIA	29/08/1973	CFMTT73M29E290S		Totò Gfere
35	882	CALERI PAMELA	PERUGIA	25/12/1980	CLRPML80T65G478F		
36	171	CAMILLETTI BARBARA	AREZZO	25/11/1971	CMLBBR71565A390B		Robina Canella
37	970	CANGIARI MARA	MACERATA FELTRIA (PU)	18/11/1978	CNGMRA78S58E785A		
38	82	CAPECCHI LIUDA	AREZZO	26/03/1973	CPCLDI73C66A390K		
39	748	CAPUANO MICHAEL	CASTIGLION FIORENTINO AR	27/05/1991	CPNMHL91E27C319F		Mark Caro
40	989	CAPUCCI ALESSIA	NOVAFELTRIA PU	24/03/2001	CPCL501C64F137I		
41	521	CARAFFINI ELENA	AREZZO	02/01/1963	CRFLNE63A42A390L		
42	682	CARINI MANUELA	CORTONA AR	21/02/1960	CRNMNL60B61D077E		
43	810	CAROTI ELISA	AREZZO	28/01/1989	CRTLSE89A68A390E		Desiree Colai
44	990	CARUBINI JESSICA	UMBERTIDE PG	01/07/1990	CRBJS90L41D786N		
45	796	CASINI MARZIA	AREZZO	31/03/1965	CSNMR265C71A390H		Desiree Colai
46	893	CASTELLUCCI ELEONORA	AREZZO	03/04/1982	CSTLNR82D43A390L		
47	852	CATALUCCI ELEONORA	GROSSETO	13/04/1984	CTLLNR84D53E202C		
48	912	CAVALLOTTO LORELLA	GENOVA	02/08/1980	CVLLLL80M42D969X		
49	167	CAVIGLI FEDERICA	AREZZO	28/12/1972	CVGFRCT72T66A390X		
50	588	CECCOLUNGO CATIA	FOIANO DELLA CHIANA AR	22/01/1985	CCCCTA85A62D649D		
51	891	CENCINI LUANA	FOIANO DELLA CHIANA AR	26/12/1964	CNCLNU64T66D649P		
52	868	CENTORAME ANNA MARIA	TORINO	16/07/1969	CNTNMR69L561219K		
53	963	CERAMI SIMONE	PERUGIA	11/04/1999	CRMSMN99D11G478M		
54	945	CHELI CINZIA	AREZZO	23/02/1961	CHLCNZ61B63A390F		Finella
55	2	CHELI LUISA	MONTE S.SAVINO AR	18/12/1964	CHLSU64T58F628B		
56	902	CHELUCCI NICCOLO'	PISTOIA	08/11/1999	CHNCL99S08G713H		
57	921	CHINOLI MIRCO	FOIANO DELLA CHIANA AR	12/12/1983	CHNMRC83T12D649I		
58	965	CIANCALEONI MARCELLA	FOLIGNO (PG)	15/01/1975	CNCMCL75A55D653S		

Finella
Tm
Gfere

59	570	CIARDI CATIA	MONTE S.SAVINO AR	07/02/1965	CRDCTA65B47F628X	
60	527	CINCINELLI MARIA PIA	AREZZO	11/06/1962	CNCMRP62H51A390K	
61	944	CINCINELLI VERONICA	AREZZO	29/10/1996	CNCVNC96R69A390P	
62	858	CININI DANIKA	AREZZO	16/09/1993	CNNDNK93P56A390F	Cinini Danika
63	855	CIPRIANI ERICA	BIBBIENA (AR)	25/12/1983	CPRRCE83T65A851D	
64	434	CIPRIANI PATRIZIA	POPPI AR	23/09/1971	CPRPRZ71P63G879H	
65	740	CIPRIANI VALENTINA	CITTA' DI CASTELLO PG	22/01/1974	CPRVNT74AG2C745B	
66	597	CIUCCI MIRELLA	MARSCIANO PG	16/05/1967	CCCMIL67E56E975F	
67	874	COMANDUCCI LOLITA	RUSSIA	20/11/1999	CMNLLT99S60Z154D	
68	492	COSIMI SIMONA	CORTONA AR	03/09/1983	CSMSMN83P43D077Y	
69	536	CROCCHI SIMONETTA	CASTIGLION FIORENTINO AR	31/10/1965	CRCSTN65R71C319U	
70	890	CROCCHIANTI SIMONA	GATTINARA (VC)	05/03/1972	CRCSMN72C45D938H	
71	522	CROPANO MARIA CIRA	TORRE DEL GRECO NA	25/02/1957	CRPMCR57B65L259K	
72	840	DAVID ADRIANA TEODORA	ROMANIA	07/09/1978	DVDDNT78P47129S	
73	551	DAVIDDI MICHELA	AREZZO	28/01/1980	DVDMHL80A68A390H	
74	934	DE ANGELIS ENRICA	MARCIANO DELLA CHIARA AR	01/07/1976	DNGNRC76L41E933U	
75	512	DE JESUS ALDECI	BRASILE	13/08/1966	DJSLDC66M53Z602O	
76	772	DE PIETRO GIUSEPPINA	BENEVENTO	25/07/1973	DPTGPP73L65A783F	
77	882	DEGLI ESPOSTI GIANGIACOMO	PISTOIA	01/03/1975	DGLGGC75C01D612N	
78	198	DEL NOVANTA CRISTINA	AREZZO	02/10/1974	DLNCS774R42A390W	
79	545	DEL NOVANTA GIUSEPPINA	AREZZO	14/01/1968	DLNGPP68A54A390N	
80	763	DELGADO LUCAS TERESA ALEJANDRINA	ECUADOR	31/10/1974	DLGTSL74R71Z605I	
81	919	DI GIULIO ANTONIETTA	NAPOLI	15/06/1966	DGLNNT66H55F839R	
82	782	DI MATTEO ANTONIETTA	TORRE DEL GRECO NA	22/03/1973	DMTNNT73C62L259H	
83	558	DI SISTO ADRIANO	GERMANIA	22/11/1978	DSSDRN78S22Z112G	
84	907	DINI ILARIA	AREZZO	20/01/2001	DNILR01A60A390P	
85	621	DINI PASQUALINA	PIEVE S.STEFANO AR	02/04/1961	DNIPQL61D42G653G	
86	828	DONNINI MARZIA	AREZZO	02/04/1972	DNNMR77D42A390H	
87	925	DORMICCHI KEVIN	GURBIO (PG)	18/09/1993	DRMKVN93P18E256V	
88	308	EMANUELLI MASSIMILIANO	TRIESTE	03/01/1966	MNLM5M6A03L4248	

Pagina 3 di 9

[Handwritten signature]

89	530	ENE MARIANA	ROMANIA	25/08/1981	NEEMRN81M65Z129P	<i>pe</i>
90	794	ESPOSITO ROSARIA	CERCOLA NA	13/12/1980	SPSRSR80T53C49SH	<i>gle pua</i>
91	859	ETERE FRANCESCA	PONTERA (PI)	10/03/1983	TREFNC83C50G843G	<i>ebulpe</i>
92	862	FALOCI ANTONELLO	UMBERTIDE PG	27/07/1966	FLCNNL66L27D786E	
93	769	FERRAMISCO MARGHERITA	RIVA DEL GARDA TN	12/10/1969	FRRMGH69RS2H330C	
94	839	FERRARA ANNA ROSARIA	TORRE DEL GRECO NA	07/04/1995	FRNR95SD47L259R	<i>Shaps Barbara</i>
95	436	FILIPPI ALESSANDRO	SPILIMBERGO PN	15/02/1968	FLPLSN68B15904I	<i>Severino</i>
96	19	FILIPPI ANDREA	SPILIMBERGO PN	03/01/1967	FLPNDR67A03904C	<i>Roberto</i>
97	876	FONTANI BARBARA	CORTONA (AR)	14/09/1974	FNTB8R74P54D077U	<i>Shaps Barbara</i>
98	226	FRAGAI ROSSANA	CORTONA AR	24/11/1979	FRGRSN79S64D077M	<i>Franca</i>
99	486	FRIVOLI GINA	CORTONA AR	19/07/1980	FRVGN80L59D077V	<i>Franca</i>
100	911	FROSINI DONATELLA	PISTOIA	19/01/1980	FRSDTL80A59G713R	<i>Daniella</i>
101	664	FRUGANTI ALESSIA	PERUGIA	05/10/1972	FRGLS572R45G478P	<i>Roberto</i>
102	962	FUOCO DEBORA	AREZZO	13/03/1996	FCUDBR96C53A390I	
103	948	FUSI LUCIA	AREZZO	19/10/1998	FSJLCU98R59A390H	<i>Shaps Barbara</i>
104	742	GABRIELLI SARA	FIGLINE VALDARNO FI	11/10/1974	GGRSKA74R51D583L	
105	651	GALLI GIANLUCA	AREZZO	27/08/1978	GLLGLC78M27A390R	<i>Francesca</i>
106	309	GAMBACURTA DANIELA	TORINO	23/04/1984	GMBDNL64D63L219I	<i>pe</i>
107	653	GAMBINI ALICE	AREZZO	11/03/1985	GMBLCA85C51A390Q	
108	472	GARBIN MARCO	PADOVA	27/10/1978	GRBMR78R27G224Y	
109	896	GATTI GIADA	PISTOIA	01/07/1991	GTTGD91L41G713A	<i>Roberto</i>
110	853	GAWLOWSKI KATARZYNA	POLONIA	25/11/1976	GWILKR276S652127A	<i>Shaps Barbara</i>
111	819	GERARDINI DAVID	CITTA' DI CASTELLO PG	25/04/1976	GHRD76D25C745X	
112	141	GHEZZI MOIRA	AREZZO	23/06/1974	GHZMR074H63A390R	<i>Shaps Barbara</i>
113	877	GIANI LETIZIA	AREZZO	05/05/1995	GNIL795E45A390K	<i>Shaps Barbara</i>
114	923	GIANNI CAMILLA	AREZZO	08/08/1996	GNNCLL96M48A390U	
115	544	GIULIANI COSTANZA	CORTONA AR	10/08/1972	GLNCTN72M50D077Q	<i>Shaps Barbara</i>
116	30	GNERUCCI CATIA	CORTONA AR	18/09/1962	GNRCTA62P58D077U	<i>Shaps Barbara</i>
117	803	GORI DANIELE	PISTOIA	30/05/1986	GRODNL86E30G713Q	<i>Shaps Barbara</i>
118	484	GOSTI SABRINA	CORTONA AR	18/01/1967	GSTSRN67A58D077F	<i>Shaps Barbara</i>

Francesca

119	968	GRANDE MARIA CARMELA	MESAGNE (BR)	07/02/1961	GRNMC61B47F153I	<i>Ch M Gd</i>	<i>Roberto</i>
120	900	GRASSO MATILDE	PISTOIA	18/06/2000	GRSMLD00H58G713G		
121	581	GRESU MARICICA RITA	ROMANIA	05/04/1968	GRSMCC68D452129C		
122	620	GUERRINI ISA	PIEVE S. STEFANO (AR)	04/06/1961	GRRSIA61H44G653A		
123	917	IORDACHEL ELENA MARIA	ROMANIA	03/02/1980	RDCIMR80B432129K		<i>Roberto</i>
124	832	KAHINIU DOREEN	UGANDA	03/11/1977	KHNDNR77S43Z353O		
125	935	KLOCKNER UTE	GERMANIA	27/04/1963	KLCTUE63D672112G		
126	751	KOLA GUYSTE	ALBANIA	12/03/1976	KLOGY576C52Z100G	<i>Ch M Gd</i>	
127	670	LAURETTI SARA	PERUGIA	09/10/1978	LRTSRA78R49G478E	<i>Stefano Frangouli</i>	
128	959	LAZZARINI STEFANIA	SASSOCORVARO (PU)	26/05/1970	LZ2SFN70E66I459E		
129	931	LICITRA FLORIANA	RAGUSA	31/05/1980	LCTFRN80E71H163X	<i>Roberto</i>	
130	809	LODDI YLENIA	BIBBIENA (AR)	23/03/1987	LDLYN87C63A851T		
131	928	LOMBARDI DANIA	SANSEPOLCRO (AR)	04/02/1990	LMBDNA90B44I155V		
132	589	LUCA ANISOARA	ROMANIA	28/09/1970	LCUNSR70P68Z129B	<i>Klara</i>	
133	980	LUCHERINI CLAUDIA	AREZZO	28/06/1978	LCHCLD78H68A390M	<i>Roberto</i>	
134	229	LUCONI LORENZA	MONTE S. SAVINO (AR)	06/03/1973	LCNLN273C46F628L		
135	542	LUCONI MARIO	MONTE S. SAVINO (AR)	11/05/1945	LCNMRA45E11F628H		
136	618	LUCONI SARA	CORTONA (AR)	07/09/1978	LCNSRA78P47D077Z	<i>Roberto</i>	
137	652	MAFFEI LAURA	AREZZO	22/07/1981	MIFFLRA81L62A390D		
138	986bis	MAGNOLFI NICCOLO'	FIRENZE	04/06/2000	MGNNCL00H04D612U		
139	783	MAIELLO SILVANA	NUORO	24/12/1969	MILLSVN69T64F979Z	<i>Roberto</i>	
140	656	MALACRIDA PATRIZIA	LEGNANO (MI)	28/07/1961	MLCPRZ61L68E514Y		
141	985	MALLASS SAADIA	MAROCCO	24/03/1975	MILLSDA75C64Z330G		
142	979	MARCHI ELEONORA	GUBBIO (PG)	19/12/1998	MRCINR98T59E256E	<i>Roberto</i>	
143	958	MARCONCINI MARA	CAPRISE MICHELANGELO (AR)	21/04/1974	MRCMRA74D61B693W		
144	883	MARIJAN VESNA	IUGOSLAVIA	21/03/1970	MRIVSIN70C61Z118T	<i>Stefano Frangouli</i>	
145	972	MARINELLI ELENA	CITTA' DI CASTELLO (PG)	24/01/2000	MRIINNE00A64C745N		
146	984	MARINI FEDERICA	CITTA' DI CASTELLO (PG)	13/05/1976	MRIINRC76E53C745U		
147	952	MARIOTTI ERIKA	SASSOCORVARO (PU)	23/09/1976	MRIIRKE76P63I459Y		
148	623	MARTINI ALESSANDRA	SVIZZERA	03/01/1962	MRTLSN62A432133T		

Roberto

Pagina 6 di 9

149	693	MATINI CATIA	FOIANO DELLA CHIANA AR	30/09/1971	MTNCTA71P70D649P	
150	611	MENCAGLI ANNA MARIA	FOIANO DELLA CHIANA AR	02/07/1966	MNCNMR66L42D649F	
151	887	MEZZANOTTE DANIELA	SANREMO (IM)	22/06/1970	MZZDNL70H62138T	<i>Deledda</i>
152	223	MORINI STEFANIA	CORTONA AR	17/04/1979	MRNSFN79D57D077A	<i>Mu</i>
153	524	MOSCATELLI SONIA	LUCIGNANO AR	10/07/1969	MSCSDN69L50E718M	<i>Popi</i>
154	955	MUGNAI SIMONA	BIBBIENA (AR)	14/07/1980	IMGNSM180L54A851Y	<i>Marianella</i>
155	3	MUGNAINI ROSANNA	MONTE S. SAVINO AR	16/03/1956	MGNRNN56C56F628X	
156	974	MUNICCHI AGATHA	BIBBIENA (AR)	25/05/1999	MINC6TH99E65A851P	
157	849	NASTI ALFONSINA	SALERNO	25/11/1995	NSTLNS95565H703H	
158	404	NICCOLAI ALESSANDRA	AREZZO	15/04/1976	NCCLSN76D55A390Y	<i>Roberta</i>
159	694	NIGRO MARIA	FOGGIA	29/07/1975	NGRMRA75L69D643G	<i>En</i>
160	173	NOCCIOLETTI FRANCA	CASTIGLIONE FIORENTINO AR	09/11/1961	NCCFNC61S49C319I	<i>Anna</i>
161	971	NOCENTINI ILENIA	SANSEPOLCRO AR	03/03/1993	NCNLN93C431155R	
162	929	OLIVEIRA COSTA CARLA MARIA	BRASILE	12/03/1981	LVRCLM81C52Z602B	<i>Roberta</i>
163	789	OLIVERI BARBARA	GENOVA	12/09/1973	LVRBBR73P52D969F	<i>Marianella</i>
164	987	OTTAVIANI MARILENA	PISTOIA	10/01/1974	TTVMNLN74A50G7138	<i>Roberta</i>
165	916	PAGGI PARIDE	ASSISI PG	02/11/1976	PGGPRD76S02A475P	<i>Roberta</i>
166	841	PALAFRENI MICHELE	UMBERTIDE PG	07/01/1982	PLFMHL82A07D786T	<i>Roberta</i>
167	663	PALAZZETTI ANGELA	PERUGIA	26/04/1962	PLZNGLG2D66G478G	<i>Roberta</i>
168	502	PALLINI PAOLA	TORRITA DI SIENA SI	18/10/1970	PLPLA70R58L303H	
169	5	PALMIERI ANNA	MONTE S. SAVINO AR	29/03/1948	PMRNN48C69F628Q	<i>Roberta</i>
170	13	PALMIERI FABIO	AREZZO	23/11/1959	PLMFB859523A390K	<i>Roberta</i>
171	807	PAPA CASSANDRA	PISTOIA	07/12/1992	PPACSN92T47G713F	<i>Roberta</i>
172	901	PARLANTI BENEDETTA	PESCIA (PT)	18/12/1997	PRIBDT97T58G491L	<i>Roberta</i>
173	906	PARNACU LILIANA	ROMANIA	23/02/1981	PRNLLN81B63Z129T	
174	533	PELUCCINI FRANCESCA	UMBERTIDE PG	01/05/1988	PLCFNC88E41D786Z	
175	825	PEPE MARIA ROSARIA	POTENZA	20/01/1982	PPEMRS82A60G942A	<i>Roberta</i>
176	964	PERICOLI AGNESE	CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)	29/09/1997	PRCGNS97P69C309B	<i>Roberta</i>
177	800	PERUZZI PAOLA	CASTIGLIONE FIORENTINO AR	04/09/1970	PRZPLA70P44C319W	
178	465	PESCI BEATRICE	AREZZO	26/07/1985	PSCBRC85L66A390Z	

Roberta

179	529	PETRUCCI ANGELA	FERENTINO FR	23/11/1957	PTRNGLS7563D539V	
180	961	PETTIROSSI LETIZIA	PERUGIA	02/07/1992	PTTLT292L42G478H	
181	936	PIERATTELLI PAOLA	BADIA TEDALDA AR	03/10/1964	PRTPLA64R43A541E	
182	975	PIEROZZI GISELLA	CASTIGLION FIORENTINO AR	08/04/1961	PRZGLL61D48C319L	
183	938	PIEROZZI NOEMI	AREZZO	11/12/1987	PRZCNZ82B63A851S	
184	367	POLEZZI MARGHERITA	CORTONA AR	01/10/1971	PLZMGH71R41D077Z	
185	713	POMPEI ELISA	AREZZO	21/07/1981	PMPLE81L51A3900	
186	569	POPONCINI ANTONELLA	AREZZO	21/04/1966	PPNNNL66D61A390D	
187	808	PORCIANI BEATRICE	PRATO	22/07/1989	PRCBRC89L62G999G	
188	310	PORCU DANILO	FRANCIA	10/10/1961	PRCDNLG1R10Z110I	
189	863	PRATESI VALENTINA	MONTEVARCHI AR	13/11/1989	PRVTNT89S53F556E	
190	714	PRESENTI LUCIA	SINALUNGA SI	03/03/1988	PRSLCU88C43A468P	
191	357	PUPE TEUTA	ALBANIA	09/05/1962	PPEMRS82A60G942A	
192	829	RASPANTI ANTONELLA	AREZZO	13/06/1979	RSPNNL79H453A390P	
193	18	RENZONI CINZIA	MONTE S.SAVINO AR	30/06/1962	RNZCNZ62H70F628S	
194	477	RICCI ROBERTA	CASTIGLION FIORENTINO AR	25/09/1972	RCRRRT72P65C319B	
195	790	RICCIARDO CALDERARO NICOLINA	CAPO D'ORLANDO ME	01/01/1963	RCCNLN63A41B666B	
196	918	RIOS MONTOYA SALLY LORENA	COLOMBIA	18/01/1975	RSMSLY75A587604E	
197	787	ROCCHI SILVIA	AREZZO	20/10/1998	RCCSLV98R60A390P	
198	953	ROGHI KRIZIA	SIENA	22/04/1997	RGHKZ97D62I726G	
199	729	ROSATI NADIA	SVIZZERA	29/10/1967	RSTNDA67R69Z133W	
200	845	RUSSO MARIA	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	16/03/1982	RSSMRA87C56G812F	
201	838	RUSSO TERESA	NAPOLI	01/03/1985	RSSTRS85C41F839I	
202	553	SABBIONI ANTONELLA	CORTONA AR	30/10/1969	SBBNNL69R70D077V	
203	801	SALVINI ANITA	AREZZO	21/08/1997	SLVNTA97M61A390Z	
204	848	SANSANO ALICIA	AREZZO	03/11/1999	SNSLCA99543A390T	
205	909	SANTINI GIANNI	AREZZO	08/09/1975	SNTGNN75P08A390J	
206	860	SANTULLO PASQUALINA	CAMPOBASSO	13/04/1970	SNTPOL70D53B519N	
207	947	SAVARESE VALERIA	NAPOLI	08/01/1997	SVRVLR97A48F839B	
208	873	SBRAGI BARBARA	AREZZO	20/05/1986	SBRBR866E60A390T	

Pagina 7 di 9

Rm
Glaeser

209	954	SCARABICCHI CRYSTINE	CITTA' DI CASTELLO PG	02/10/1996	SCRCY596R42C745Q	
210	857	SCARCIGLIA PATRIZIA	CAMPI SALENTINO (LE)	04/09/1975	SCRPR275P44B506H	Alina Belli
211	10	SCIABOLINI GISELLA	FRANCIA	31/12/1962	SCBGIL62T71Z110W	Sandra
212	378	SCOPAOLI MARINA	SINALUNGA SI	29/09/1971	SCPMRN71P69A468C	
213	988	SENSI AURORA	NOVAFELTRIA PU	27/01/2001	SNSRRA01A67E137I	Verde Cora
214	686	SENSI MICHELA	ASSISI PG	08/12/1973	SNSMHL73T48A475H	
215	698	SERENI ERMELINDA	AREZZO	23/10/1965	SRNRLN5R63A390L	Alina Belli
216	834	SERENI SERENA	BIBBIENA (AR)	27/04/1971	SRNSRN71D67A851E	
217	926	SERI FABIOLA	SANSEPOLCRO AR	07/09/1991	SREFBL91P471155W	
218	655	SERI MICHELE	AREZZO	29/08/1987	SREMHL87M29A390G	
219	699	SERIACOPI ROBERTA	FOIANO DELLA CHIANA AR	13/07/1963	SRCRRT63L53D649Z	
220	822	SERRATA GARCIA ODALIS ALTAGRACIA	REPUBBLICA DOMINICANA	27/03/1971	SRROSL71C67Z505E	Fra Anna
221	924	SFALDAROLI ALICE	CITTA' DI CASTELLO PG	22/07/1992	SFLLCA92L62C745H	Spadoli No
222	647	SIMONI MARTINA	FIGLINE VALDARNO FI	09/06/1975	SMNMNTN75H49D583W	Suana Fortina
223	976	SINI ELENA	NUORO	21/04/1976	SNILNE76D61F979N	
224	454	SISTI CARLA	SUBBIANO AR	06/06/1959	SSTCRL59H46I991F	
225	397	SONNATI MARNA	SINALUNGA SI	02/01/1978	SNNMRN78A2A468R	
226	899	SORBI GIANLUCA	LUCCA	01/11/1987	SRBGLC87501E715K	
227	967	SORIANO JACOME DIANA CAROLINA	ECUADOR	30/11/1996	SRNDCR96570Z605S	
228	462	SOUZA ROSANGELA MARIA	BRASILE	21/04/1963	SZORNG63D61Z602L	
229	913	STACCHIOTTI ALBERTO	AREZZO	20/03/1998	STCLRT98C20A390Y	
230	854	STIRBEI VALENTINA GEORGIANA	ROMANIA	29/07/1988	STRVNT88L69Z129X	
231	785	TABONE NOEMI	POGGIBONSI SI	13/12/1996	TBNNM096T53G752K	
232	700	TANGANELLI MONICA	AREZZO	07/12/1974	TNGMNC7AT47A390T	Anna Maria
233	835	TANI SERENA	AREZZO	25/01/1977	TNASRN77A65A390Y	Sandra
234	635	TIZZI MILENA	SANSEPOLCRO AR	15/07/1983	TZZMLN83L55I155F	
235	986	TOMASSOLI PATRIZIA	PESARO	04/04/1966	TMSPRZ66D44G479Q	
236	734	TORRIOLI MARTA	SANSEPOLCRO AR	17/11/1991	TRRMRT91S57I155E	
237	587	TRANI GIADA	AREZZO	11/11/1987	TRNGDI87551A390C	
238	320	TRUFFARELLI SIMONA	PERUGIA	27/01/1968	TRFSMN68A67G478Z	Anna Cora

Pagina 8 di 9

[Handwritten signature]

239	313	TUSINO STEFANO	ROMA		28/02/1965	TSNSFN5828H501B	<i>[Signature]</i>
240	786	ULIVI CINZIA	MILANO		06/04/1963	LVUCNZ63D46F205Z	
241	24	VALOCCHIA FABIO	AREZZO		11/05/1968	VLCFBA58E11A390B	
242	977	VANNI ELENA	AREZZO		09/06/1971	VNNLNE71H49A390Z	
243	473	VANNUCCI UMBERTO	CASTIGLION FIORENTINO AR		09/04/1974	VNNMRT74D09C319G	<i>[Signature]</i>
244	773	VENTURI ELEONORA	AREZZO		17/07/1989	VNTLNR89L57A390A	<i>[Signature]</i>
245	969	VICHI COSTANZA	AREZZO		30/12/2003	VCHCTN03T70A390X	<i>[Signature]</i>
246	951	VIGNALI MARINELLA	BIBBIENA (AR)		12/09/1969	VGNMNL69P52A851K	<i>[Signature]</i>
247	211	XHEZAIRAI ILIRJANA	ALBANIA		21/10/1957	XHZJLN57R61Z100E	<i>[Signature]</i>
248	366	YEMANE B.MULUEMBET	ETIOPIA		05/03/1970	BRHMMB70C45Z315U	<i>[Signature]</i>
249	580	YONKOVA GALINA A.	BULGARIA		13/09/1973	YNKGNS73P53Z104W	<i>[Signature]</i>
250	701	ZANGARELLI DONATELLA	CORTONA AR		31/12/1961	ZNGDTL61T77D0770	
251	878	ZANNI REBECCA	CASTIGLION FIORENTINO AR		12/12/1995	ZNNRCC95T5C319N	<i>[Signature]</i>
252	22	ZANON ROLANDO	CLES TN		17/01/1963	ZNNRND63A17C794O	<i>[Signature]</i>
253	362	ZAPPALORTI DEMI	MARCIANO DELLA CHIANA AR		17/01/1961	ZPPDME61A57E933K	<i>[Signature]</i>
254	704	ZAPPALORTO SABRINA	FOIANO DELLA CHIANA AR		18/10/1972	ZPPSRN72R58D649S	
255	820	ZEPPONI LAURA	CORTONA (AR)		04/09/1971	ZPPLRA71P44D077S	<i>[Signature]</i>
256	847	ZIMMOCH PIOTR MIROSLAW	POLONIA		20/10/1996	ZMCPRM96R20Z127B	<i>[Signature]</i>
257	966	ZOCCOLONI MARTINA	AREZZO		10/02/1999	ZCCMTN99B50A390S	<i>[Signature]</i>
258	960	ZUCCARI MILENA	GUBBIO (PG)		06/01/1983	ZCCMLN83A46E256A	<i>[Signature]</i>
259	648	ZULLO ROSALIA	BENEVENTO		20/10/1991	ZLLRSI91R60A783R	

[Large handwritten signature]

**Allegato "B" ad
atto n. 16370 di raccolta**

Studio principale Via Garbasso 36/B - 52100 Arezzo (AR)
Studio secondario Via delle Piscine 22/A - 52040 - Civitella in Val di Chiana fraz. Pieve al Toppo (AR)
Partita IVA : 01557940515 - **Telefono** 0575411171 - **Email** studio@notaiopieraccini.it

STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1
TITOLO I
Costituzione, Sede, Durata, Scopi
Articolo 1
E' costituita una società cooperativa con denominazione "COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1", avente sede in Monte San Savino (AR), all'indirizzo che sarà comunicato dall'Organo Amministrativo al Registro delle Imprese competente.
Essa potrà istituire su delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre province del territorio nazionale.
Articolo 2
La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060. L'assemblea può deliberare sulla sua proroga o sul suo anticipato scioglimento.
Articolo 3
La cooperativa intende operare con i principi della mutualità e della solidarietà, senza scopi di lucro, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nella beneficenza, nell'istruzione, nella formazione, nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura, dell'arte e tutela dei diritti civili.
Gli scopi della cooperativa sono:
- ricercare, promuovere e sostenere tutte le condizioni che assicurino in ogni ambiente uno sviluppo equilibrato e completo della persona umana;
- tutelare le persone che temporaneamente o permanentemente sono in situazione di bisogno fisico, psichico, etico e sociale;
- creare e ricercare nuovi posti di lavoro sia presso privati che presso enti favorendo l'inserimento in una attività produttiva secondo le attitudini e le capacità di ciascuno.
Lo scopo sociale della cooperativa rientra nell'articolo 1, comma 1°, lettera A), della Legge 381 dell'8 novembre 1991.
A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 4
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
1) creare e gestire centri per lo svolgimento di servizi sociosanitari ed educativi;
2) costruire, acquistare, affittare, gestire case per ferie,

colonie, pensionati accoglienza e simili nonché palestre, cinema, teatri, saloni per attività in armonia con i propri fini;

3) promuovere, creare e gestire strutture e servizi educativi rivolti a persone in varie fasce d'età (asilo nido, scuole materne, ed altre scuole di ogni ordine e grado);

4) organizzare e promuovere strutture ed attività culturali del tempo libero rivolte a persone di diversa età (conferenze, cineforum, doposcuola, ecc.);

5) istituire e gestire in locali propri o presi in affitto attività commerciali in qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

6) favorire attività lavorative riguardanti la vigilanza campestre, venatoria, ed ecologica;

7) acquistare ed affittare materiali, attrezzature e mezzi di trasporto necessari per l'esercizio delle attività sociali;

8) organizzare ed offrire servizi di assistenza (a persone e cose), trasporto (a persone e cose), con le modalità da stabilire di volta in volta, nonché di svolgere attività turistica;

9) stampare giornali, libri e pubblicazioni varie; istituire centri di diffusione libri, riviste, giornali e simili;

10) curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; a tal fine la Cooperativa aderisce alla Associazione "L'ARCA" condividendo gli scopi culturali ed etici;

11) aderire ad associazioni, consorzi, cooperative i cui scopi sono consoni con quelli della Cooperativa;

12) ricercare qualsiasi attività lavorativa sia da privati che da enti purché non contraria agli scopi sociali;

13) riunirsi con altre cooperative, associazioni, enti per il conseguimento degli scopi sociali;

14) esplicitare qualsiasi attività di carattere sociale, economico, che sia ritenuta utile nell'interesse dei soci per il conseguimento degli scopi sociali.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà anche:

15) promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, assistenziale, anche a domicilio e ricreativo;

16) compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie allo sviluppo delle proprie attività;

17) gestire direttamente opere sociali e/o educative e/o sanitarie;

18) organizzare direttamente corsi di formazione per i soci;

19) Costituire in relazione alle disponibilità economiche, appositi accantonamenti di fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia infortunistica, nonché ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello previsto dai contratti di lavoro del settore quali ferie, gratifica natalizia, indennità di

anzianità, ecc.

20) assumere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni in altre attività economiche integrative, consociandosi anche con altre cooperative per rendere più efficace la propria azione;

21) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperativa; stipulare convenzioni per prestazioni di lavoro con enti pubblici e privati e, una volta ottenute, stipulare contratti d'opera, appalti, richiesta di consulenze, nel rispetto delle leggi vigenti;

22) provvedere all'acquisto ed all'affitto di beni mobili ed immobili attinenti alle attività intraprese;

23) compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie allo sviluppo delle proprie attività;

24) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

25) ricevere e accettare donazioni, lasciti o altre liberalità destinate per essere impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa persegue i suoi scopi per mezzo delle attività e delle prestazioni personali a titolo volontario e retributivo dei soci e/o di collaboratori non soci e delle collaborazioni con altri enti, associazioni, organismi, gruppi e società.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO II

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci si dividono in soci fondatori, soci volontari e soci finanziatori.

Sono soci fondatori quei soci che abbiano contribuito in

maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alla costituzione della cooperativa e che hanno esercitato il diritto di voto attivo alla data dell'assemblea straordinaria del 12.01.93 e che hanno definito gli scopi e il programma della società.

Sono soci aggregati coloro che condividendo le finalità della società si associano successivamente alla costituzione e si impegnano ad operare secondo le norme dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi della società.

Sono soci volontari, previsti dalla legge 381/91, coloro che prestano la loro opera lavorativa volontaria e gratuita. Essi godono degli stessi diritti e doveri dei soci aggregati.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate; i soci volontari non possono superare il 50% (cinquanta per cento) della compagine sociale; inoltre le loro prestazioni, per la gestione dei servizi, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostituiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono far parte della società con qualità di socio, tutte le persone fisiche e giuridiche, società di persone o capitali costituite sotto qualsiasi forma, che siano interessate alla realizzazione dello scambio mutualistico o allo svolgimento della attività economica della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Può essere ammesso come socio chiunque non abbia un interesse contrastante con gli scopi della società.

Articolo 6

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale

non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il suo recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti del raggiungimento dell'obiettivo formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale indirizzo email e di posta elettronica certificata se posseduta;
- b) l'attività svolta in relazione dei requisiti di cui

all'articolo 5;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica o da società comunque costituita, deve contenere le ulteriori seguenti indicazioni:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'attività svolta e indirizzo di posta elettronica certificata;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda e il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra la stessa e la cooperativa;

- l'organo che ha autorizzato la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci specificando l'eventuale inserimento nella categoria speciale.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9

Possono formare oggetto di conferimento, sia in fase di costituzione della società che in fase di aumento di capitale, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

A mero titolo esemplificativo i beni mobili e immobili, i crediti, il know-how, i diritti d'autore e il diritto di godimento di immobili.

Articolo 10

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il quale dovrà svolgerlo con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività della cooperativa.

I diritti di cui ai comma precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Nel caso di estinzione e scioglimento, i liquidatori della persona giuridica o dell'ente collettivo associati alla cooperativa, hanno il diritto di chiedere la liquidazione delle azioni versate.

Articolo 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, postale o a mano, alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale o, se ammesso per legge, al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 47 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo

amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 14

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per giusta causa e nelle ipotesi appositamente indicato nel regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al Tribunale o, se ammesso per legge, al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 47 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata postale o a mano e/o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro

60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 16

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di cui al comma 1°.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente primo comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante. Qualora il rapporto tra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto, il socio ha diritto all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Articolo 17

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III Soci Finanziatori

Articolo 18

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31/1/1992 n° 59 e i detentori di azioni di partecipazione cooperativa, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 19

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 24 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 51,60 (cinquantuno virgola sessanta) ciascuna.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione, e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, c.c..

Articolo 21

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti

proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Articolo 22

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La delibera di emissione dei titoli può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto fra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi stabiliti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

Articolo 23

La cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi

degli artt. 2410 e seguenti c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Soci Sovventori

Articolo 24

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 25

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Azioni di partecipazione

Articolo 26

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 51,60 (cinquantuno virgola sessanta).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 27

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO IV
Patrimonio Sociale
Articolo 28

Il patrimonio sociale è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati dalle azioni del valore nominale di Euro 51,60 (cinquantuno virgola sessanta) ciascuna. La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dalle azioni dei soci finanziatori, rappresentati dalle azioni del valore nominale di Euro 51,60 (cinquantuno virgola sessanta) ciascuna;
 - c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinati alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- 4) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- 5) dalle riserve divisibili, formate ai sensi dell'articolo 21;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- 7) da beni immobili e mobili;
- 8) da contributi;
- 9) da donazioni o lasciti.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Le riserve divisibili non possono essere distribuite ai soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste

dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Articolo 29

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO V

Bilancio, Requisiti Mutualistici

Articolo 30

Il bilancio pur essendo unico, potrà constare di più conti economici gestionali, a seconda delle diverse attività svolte. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo esatto inventario da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 32 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti negli articoli 18 e ss.;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

I dividendi comunque non possono essere distribuiti in misura superiore ai limiti previsti dalla lett. a) 1° comma, dell'art. 2514 c.c. - così come gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dalla lettera b) 1° comma art. 2514. c.c.

Articolo 32

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può proporre la destinazione di una parte del risultato positivo di bilancio a titolo di ristoro a favore dei soci prestatori e fruitori detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Assemblea

Articolo 33

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione via fax - e/o PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio, inviata 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati; tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Articolo 34

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;
- 3) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

- 6) procede alla nomina degli Amministratori;
- 7) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'organo di controllo;
- 9) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 31.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, nonché per l'emissione degli strumenti finanziari diversi dai conferimenti dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 35

Articolo 35 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione e regolarmente costituita e delibera nel rispetto di quanto

previste dall'art.2369 del codice civile.

Articolo 36

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza dei voti, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 37

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci con personalità giuridica vengono attribuiti cinque voti.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ai soci cooperatori, nei limiti di cui all'art. 2538 c.c, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Articolo 38

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in

assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII Consiglio di Amministrazione

Articolo 39

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a 20 (venti), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione anche persone non socie, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile salva motivata e preventiva deroga concessa dal consiglio di amministrazione.

Articolo 40

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della

prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 41

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 42

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

È consentito l'intervento nel Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 43

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 44

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 45

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale dei conti può essere affidato dall'assemblea al Collegio Sindacale, il quale in tal caso deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della

Giustizia.

Articolo 46

Articolo 46 - Qualora non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se nominato non sia stato ad esso affidato la revisione legale dei conti il controllo contabile della società deve essere affidato ad un revisore contabile, il quale svolgerà il suo incarico sulla base di quanto disposto dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

Controversie

Articolo 47

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 48, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- 2) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione o le dichiarazioni di recesso del socio, ove possibile in base alla compatibilità con gli articoli 2532, 2° comma e 2533, 3° comma;
- 3) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 48

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli avvocati e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede e/o con la camera Arbitrale di Confcooperative.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto

disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, le parti possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 49

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 51

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, quarto comma lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 52

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 53

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 54

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato:

Fabio Palmieri

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che
si rilascia ad uso Registro Imprese.
Arezzo, 20 dicembre 2023 .